



**SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE DEL VENETO
E COMUNE DI BELLUNO
FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
PER LA VALORIZZAZIONE
E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO COL DE PEZ**

Intervengono i Signori:

-, nato/a a il, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, nella sua veste di
-, nato/a a il, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto in legale rappresentanza del Comune di Belluno con sede in,, codice fiscale, nella sua veste di

PREMESSO CHE

- Il Consiglio Regionale del Veneto con propria Deliberazione n. 75 in data 14.07.2020 ha approvato il Piano Regionale dei Trasporti (PRT);
- Il PRT con l'Obiettivo 3 "*Promuovere la mobilità per il consolidamento e lo sviluppo del turismo in Veneto*", prevede di dare un contributo essenziale allo sviluppo dell'offerta turistica regionale che si basa su un patrimonio diffuso di città d'arte, strutture ricettive, insediamenti lagunari, costieri, lacuali, pedemontani e montani.
- Tale obiettivo viene realizzato anche tramite la Strategia 5 "*Migliorare l'accessibilità delle aree turistiche in una logica di sostenibilità e sicurezza*". Il Veneto è la prima regione italiana per presenze turistiche registrando un trend di progressivo incremento anche nell'area montana. L'accesso ai centri attrattori ha evidenziato però criticità per i diffusi deficit di accessibilità, creando una situazione particolarmente complessa in termini di sovraffollamenti per le principali mete dolomitiche.
- Nell'ambito della Strategia 5, una delle azioni previste è la A5.5 "*Ammodernare il sistema degli impianti di risalita e favorire l'integrazione con il sistema di trasporto pubblico e privato*". Le aree montane e la catena alpina esercitano una notevole attrazione turistica, per valorizzare la quale è necessario implementare, favorire e sviluppare un'integrazione infrastrutturale sinergica tra i sistemi di trasporto, sia pubblico che privato, e gli impianti di risalita;
- Con Deliberazione n. 1249 del 14 settembre 2021 Giunta Regionale ha dato inizio alle attività di predisposizione del nuovo Piano Regionale Neve, previsto dall'art. 7 della L.R. 21/2008 "*Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento*



c9009e29



programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”, che si rende necessario alla luce delle modifiche relative alla pianificazione strategica regionale, PRT e del mutato contesto socio-economico.

- La citata LR 21/2008, stabilisce, tra l'altro, all'art. 16 che la Giunta regionale è autorizzata a concedere, contributi in conto capitale per la realizzazione e l'ammodernamento di impianti di risalita, piste da sci, sistemi di innevamento programmato e attrezzature complementari ed accessorie per la gestione di dette aree;
- ai sensi del citato art. 16, la Giunta regionale provvede a concedere contributi secondo modalità e criteri stabiliti con propria deliberazione, fino ad un massimo del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile;

CONSIDERATO CHE

- con nota 13.05.2022 il Comune di Belluno ha rappresentato alla Regione del Veneto la volontà di procedere con una completa valorizzazione del complesso del “Nevegal”, in linea con i sopra richiamati obiettivi regionali, con le conseguenti strategie ed azioni, stabilite dal PRT stesso;
- in tale contesto di valorizzazione generale del Nevegal, il Comune di Belluno, con atto di consiglio comunale del 15 ottobre 2020, ha deliberato affinché gli impianti di risalita del Colle, gestiti dalla società Nevegal 2021 srl, tornino in mano pubblica, previa individuazione di un soggetto gestore degli impianti a seguito di apposita gara ad evidenza pubblica;
- con la citata delibera, il Comune di Belluno, riconosceva pertanto l'elevato valore sportivo, turistico e sociale dell'area del Nevegal e dei suoi impianti sciistici, nonché il suo potenziale economico per l'intero territorio comunale, e si impegnava a sviluppare una strategia di destagionalizzazione dell'offerta turistica del Nevegal in sinergia con i soggetti privati che dovranno gestire gli impianti;
- con la predetta nota, il Comune ha rappresentato, nell'ambito di uno progetto complessivo già realizzato o programmato per oltre 6 milioni di €, di cui circa 4 milioni € già stanziati, volto a valorizzare l'intero complesso del Nevegal, la necessità di addivenire alla acquisizione di un ulteriore contributo per la conclusione dell'iter previsto;
 - nello specifico, il Comune di Belluno, per avviare l'operazione di acquisizione degli impianti di risalita, e per l'affidamento contestuale della gestione dell'impianto ad un soggetto terzo, ha in corso la predisposizione di un bando di gara che prevede la corresponsione a favore del futuro concessionario di un contributo economico annuo, stabilito in una cifra che garantisca l'equilibrio economico finanziario, ed in particolare, il bando prevede altresì di contribuire, per un importo complessivo di circa 500.000,00 euro, alla programmata manutenzione straordinaria al 2024 della seggiovia “Col de Pez”;
 - per far fronte all'onere finanziario dei 500.000,00 euro per la manutenzione straordinaria dell'impianto, il Comune, nell'ambito di specifici incontri e con la nota indicata, ha chiesto la disponibilità della Regione ad erogare un contributo, in quota parte, ripartendo in 300.000,00 euro le risorse a carico della Regione ed in 200.000,00 euro quelle a carico del Comune stesso;



- con deliberazione n. del la Giunta regionale ha conferito al Comune di Belluno un contributo di 300.000,00 euro per la manutenzione straordinaria dell'impianto, secondo le modalità stabilite dal presente Accordo di Programma;

PREVISTO CHE

- la definizione delle modalità di assegnazione del contributo, richiede l'azione integrata e coordinata dei soggetti firmatari del presente accordo attesa la natura degli interventi e le caratteristiche degli stessi;
- l'art. 7 della L.R. n. 11 del 2004 prevede, infatti, la conclusione di Accordi di Programma per l'attuazione di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più soggetti;
- l'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", prevede che non si applichi la disciplina codicistica agli accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, allorquando siano soddisfatte cumulativamente, come nel caso in argomento, le seguenti condizioni: a. l'accordo sia volto a stabilire o realizzare una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune; b. l'attuazione di tale cooperazione sia retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c. le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgano sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione;
- la Delibera ANAC n. 567 del 31.5.2017 ha precisato che una convenzione fra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs n. 50/2016, ove regoli la realizzazione degli interessi comuni delle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione, ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferenze con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;

VERIFICATO CHE

- sussistono le condizioni di cui all'art. 5, comma 6, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e **ss.mm**;
- sussistono altresì i presupposti per la sottoscrizione di un accordo pubblico-pubblico di natura contrattuale;
- è interesse comune delle Parti realizzare la suddetta iniziativa, in ragione del fatto che la definizione dell'accordo consente di perseguire l'interesse pubblico attraverso una accelerazione dell'azione amministrativa, in un quadro di reciproche responsabilità;
- le Parti hanno necessità di dar corso alla fase attuativa attraverso la fissazione in forma giuridicamente vincolante dei reciproci impegni, oggetto del presente accordo;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma e contribuiscono a chiarirne la causa.



ART. 2**Oggetto**

1. Oggetto del presente accordo programmatico è il conferimento di un contributo al Comune di Belluno, vincolato alla manutenzione straordinaria dell'impianto "Col de Pez" del Colle del Nevegal prevista nel 2024, secondo le modalità di seguito riportate al punto 2.
2. I soggetti firmatari del presente Accordo di Programma, Regione del Veneto (Regione) e Comune di Belluno (Comune) al fine della sua attuazione, convengono di procedere come segue:
 - la Regione si impegna a cofinanziare i lavori di manutenzione straordinaria, di cui al precedente punto, con un importo complessivo di Euro 300.000,00 sul costo totale, qualunque sia l'importo finale dei lavori, assegnando il contributo al Comune di Belluno, vincolandone l'erogazione all'individuazione del soggetto gestore dell'impianto;
 - il Comune, nell'ambito della propria procedura di acquisizione della proprietà degli impianti del Colle del Nevegal, si impegna a riconoscere il contributo massimo totale di 500.000,00 euro al soggetto gestore degli impianti, come risultante a seguito delle procedure di gara.

ART. 3**Impegni futuri**

1. I sottoscrittori concordano di rinviare ad un successivo disciplinare tecnico la definizione delle modalità di dettaglio riguardanti le verifiche di attribuzione, il riconoscimento e le modalità di erogazione di tale contributo, da perfezionare successivamente tra le parti, stabilendo il termine ultimo di rendicontazione al 31.12.2024, salvo proroghe.

Art. 4**Controversie**

1. Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all'esecuzione del presente atto, saranno devolute agli organi di giurisdizione amministrativa.

Art. 5**Registrazione e spese contrattuali**

1. Il presente accordo costituisce accordo amministrativo tra i soggetti sottoscrittori e come tale è esente da imposta di registro.
2. Si invoca per questo atto l'applicazione dell'art. 16 – Tabella all. "B" al D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 642 (esenzione da bollo).

Art. 6**Esecutività**

1. Il presente accordo è efficace dall'intervenuta esecutività del provvedimento di iscrizione dei fondi vincolati a carico della Regione del Veneto nel pertinente capitolo del bilancio regionale.

Art. 7**Durata**

1. Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e ha automaticamente termine con la conclusione delle attività previste dal presente Accordo,

Art. 8**Trattamento dei dati**

1. Nell'ambito del presente accordo, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "regolamento europeo sulla protezione dei dati") e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.

Art. 9

Risoluzione

1. Il presente Accordo può essere risolto in ogni momento, qualora sopraggiunga in capo ad una delle Parti l'impossibilità di attenere o proseguire gli impegni assunti per ragioni ad essa non imputabili, qualora una delle stesse incorra in gravi inadempienze alle disposizioni della medesima convenzione.

Art. 10

Norme applicabili

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Protocollo d'Intesa, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Il presente Protocollo, che si compone di 10 articoli, redatto su cinque facciate intere, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Per la Regione del Veneto

Per il Comune di Belluno

*Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi degli artt. 20 e 21 del
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

